



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

*Corso Francia 98 - 10090 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax: 011.9513399
comunerivoli@ruparpiemonte.it*

REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DEGLI ANIMALI

Adottato con deliberazione consiliare n. 104 del 29.09.2008

INDICE

TTTOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Articolo 2 - Principi e finalità.....	4
Articolo 3 - Competenze del Sindaco.....	5
Articolo 4 - Diritti degli animali.....	5
TTTOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 5 – Servizi tutela degli animali.....	5
Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione.....	5
Articolo 7 – Detenzione e custodia di animali.....	5
Articolo 8 – Maltrattamento di animali.....	6
Articolo 9 – Abbandono di animali.....	8
Articolo 10 - Trasporto di cani e/o di altri animali di affezione su autoveicoli.....	9
Articolo 11 - Avvelenamento di animali.....	9
Articolo 12 - Attraversamento animali, rallentatori di traffico,barriere antiattraversamento,cartellonistica,cantieri.....	9
Articolo 13 – Attività di vendita, addestramento e toelettatura di animali da affezione.....	10
Articolo 14 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.....	12
Articolo 15 – Smarrimento, rinvenimento, affido di animali.....	12
Articolo 16 – Fuga, cattura, uccisione di animali.....	14
TTTOLO III - CANI.....	14
Articolo 17 - Definizione.....	14
Articolo 18 - Attività motoria e rapporti sociali.....	14
Articolo 19 - Detenzione in recinti e detenzione eccezionale con catene.....	14
Articolo 20 - Guinzaglio e museruola.....	14
Articolo 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.....	15
Articolo 22 - Aree e percorsi destinate ai cani.....	16
Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici.....	16
Articolo 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide.....	16
Articolo 25 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale.....	17
Articolo 26 - Detenzione dei cani da guardia.....	18
Articolo 27 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio.....	18
Articolo 28 - Documenti.....	18
TTTOLO IV - GATTI.....	19

Articolo 29 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline.....	19
Articolo 30 - Colonie feline e gatti liberi.....	19
Articolo 31 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio.....	20
Articolo 32 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi.....	20
Articolo 33 - Alimentazione dei gatti.....	20
Articolo 34 - Detenzione dei gatti di proprietà.....	21
Articolo 35 - Sterilizzazione.....	21
Articolo 36 - Cantieri.....	21
Articolo 37 - Custodia gatti randagi.....	21
TTTOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA.....	22
Articolo 38 - Fauna selvatica.....	22
Articolo 39 - Fauna esotica.....	22
TTTOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI.....	23
Articolo 40 - Della popolazione di Columbia Livia.....	23
Articolo 41 - Detenzione di volatili ed animali acquatici.....	23
TTTOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	24
Articolo 42 - Sanzioni.....	24
Articolo 43 - Definizione delle sanzioni.....	24
Articolo 44 - Vigilanza.....	25
Articolo 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.....	25
Articolo 46 - Norme transitorie.....	25

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Rivoli riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Rivoli, così come sottolineato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi e dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
3. Il Comune di Rivoli, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.
4. Il Comune di Rivoli, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale,

promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

5. Il Comune di Rivoli, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

6. Il Comune di Rivoli, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Comune di Rivoli, in base all'art 3 del DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 - Diritti degli animali

1. Il Comune di Rivoli si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 – Servizi a tutela degli animali

1. Il Comune, tramite Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Rivoli – ASL TO n. 3, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di

vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Rivoli.

3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Articolo 7 – Detenzione e custodia di animali

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniquale volta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:

- impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
- informarsi tramite il servizio veterinario dell' ASL competente per territorio, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
- sterilizzare i felini lasciati liberi di vagare sul territorio.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

6. Le recinzioni dei detentori di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

7. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

8. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico – sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile e dell'articolo 659 Codice Penale.

9. E' vietato a chiunque lasciare liberi e non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

10. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

Articolo 8 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una tettoia capace di riparare completamente l'animale; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico – sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori, scatole o gabbie di qualsivoglia tipologia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori, pesci, rettili e anfibi.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
9. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia

costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

11. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

12. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

13. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua.

14. Sono vietati la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

15. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo regionale degli esperti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004, n. 847, che ne attesti la necessità. Il certificato dovrà prevedere il periodo di utilizzo e dovrà essere conservato, per eventuali verifiche, in copia originale o fotocopia autenticata del documento stesso.

16. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

17. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non a chiunque non in possesso di titolo abilitante a tale tipo di interventi così come previsto dal comma 4 art. 6 LR 34/93 e dal comma 1 art. 3 DPGR 4359/93.

18. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

19. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Rivoli, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I

cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso strutture convenzionate con il Comune.

20. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 9 – Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 10 - Trasporto di cani e/o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

2. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- areazione del veicolo;
- in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

3. Deve inoltre essere vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

4. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Articolo 11 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto e del Responsabile al quale rivolgersi.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare agli organi competenti per legge, tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala,

ai soggetti previsti dalla legge, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

4. L'Amministrazione Comunale determinerà tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento.

Articolo 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica, cantieri

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune potrà predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

2. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, il Comune potrà proporre l'installazione di apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.

3. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici.

4. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i od in alternativa a persona incaricate, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

5. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere riammessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.

6. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi potrà essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Articolo 13 – Attività di vendita, addestramento e toelettatura di animali da affezione.

1. Per quanto quivi non espressamente previsto, in materia di vendita, addestramento e toelettatura di animali da affezione, si applicano le disposizioni del DGR n. 35- 5274, del 12/02/2007,

avente ad oggetto “Recepimento del DPCM 28/02/2003 recante Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy”.

2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

3. Le attività di vendita, addestramento e toelettatura di animali da affezione sono soggette ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, su istruttoria del Servizio Veterinario dell' ASL competente per territorio. Sono soggette a tale normativa anche le attività di vendita di animali d'affezione sulle aree mercatali e sulle fiere e l'attività di addestramento anche se gli impianti sono costituiti quasi esclusivamente da uno spazio aperto, recintato, dotato solo delle attrezzature necessarie alla tipologia di addestramento che vi viene effettuato.

4. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere adeguati ai requisiti tecnici richiesti, e idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti .

5. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Rivoli tranne che ai medici veterinari, alle persone che siano in possesso di un titolo abilitativo a tali interventi (es. Presidio Multizonale di profilassi e polizia veterinaria, Servizio Veterinario, personale incaricato che ha superato con esito favorevole specifico corso) o di un' autorizzazione del Comune e/o dell'ASL TO3.

6. E' vietata la vendita di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

7. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta e di rigirarsi.

Le voliere per uccelli devono avere dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

8. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.

9. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne; durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta

illuminazione.

10. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.

11. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e validato dal Servizio Veterinario dell' ASL competente per territorio, ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003. Tale adempimento ed i modi sono disciplinati dalla DGR n. 35- 5274, del 12/02/2007, avente ad oggetto “Recepimento del DPCM 28/02/2003 recante Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy”.

12. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare.

13. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

14. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona- rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.

Al fine di consentire la vigilanza nel rispetto del divieto, l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione.

15. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive sia in esposizione che all'interno del negozio.

16. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

17. E' vietata la partecipazione di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi a manifestazioni espositive.

17. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

Articolo 14 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata, su tutto il territorio comunale, sia pubblico che privato, qualsiasi forma di spettacolo, mostre o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro. Non si applica in riferimento alla esposizione e vendita degli animali di allevamento ed affezione nelle fiere tradizionali, purché non ledano la dignità degli animali stessi.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 ("Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti"), emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.
4. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata e definitiva dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Articolo 15 - Smarrimento, rinvenimento, affido di animali

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 3 giorni (ex LR 18/2004 e smi) alla Polizia Municipale, o altre Forze dell'ordine, o al Servizio Veterinario.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, diversi dai cani, è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio.
4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale autorizzato, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento, fatto salvo l'obbligo di

comunicarlo immediatamente alla Polizia Municipale, o altre Forze dell'ordine, o al Servizio Veterinario.

5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Articolo 16 - Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio ed alle Forze dell'Ordine. L'eventuale intervento di veterinari privati o altri può essere richiesto dal Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale sotto propria responsabilità e a sue spese.

2. La soppressione degli animali di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del medico veterinario che la effettua con metodi eutanasici preceduti da anestesia profonda prevista dal DPGR n. 4359 dell'11 novembre 1993, Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "Tutela e controllo degli animali da affezione" e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili convenzionati con il Comune di Rivoli potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità e soltanto previo benestare del medico veterinario così come contemplato dalla L. 281/91 Art 2, comma 6. Tale soppressione dovrà comunque essere effettuata con metodi eutanasici preceduti da anestesia profonda prevista dal DPGR n. 4359 dell'11 novembre 1993, Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "Tutela e controllo degli animali da affezione"

TITOLO III – CANI

Articolo 17 - Definizione

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Articolo 18 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici.

Articolo 19 - Detenzione in recinti e detenzione eccezionale con catene da parte di privati

1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai canili pubblici e privati.
2. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivi commi così come disposto dall'art. 1 DPGR 4359/93.
3. Nel caso sia indispensabile l'uso della catena, deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno 1,5 metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere almeno cinque (5) metri o maggiore, in relazione allo spazio disponibile.
4. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
5. Qualora il cane sia detenuto in gabbie o recinti, questi devono avere una dimensione minima pari a otto (8) metri quadrati per ogni capo adulto.
6. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati otto (8) per ogni singolo cane.

Articolo 20 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti e lontani dai centri abitati, dove non sono presenti altre persone, e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Articolo 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia e delle aree destinate ad attività sportive attrezzate, presenti all'interno dei giardini, parchi, aree verdi.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere.

Articolo 22 - Aree e percorsi destinate ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati, laddove possibile, appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, così come previsto dal successivo articolo 24.

Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso, salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei cestini o, ove presenti nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 25 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. Il servizio pubblico di cattura dei cani vaganti (ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 34/93) è svolto da un canile pubblico o convenzionato.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale o altre Forze dell'Ordine o il Servizio Veterinario che trasmetteranno immediatamente la segnalazione al Canile convenzionato per il suo recupero. Il Canile convenzionato può ricevere le segnalazioni per il recupero dei cani vaganti solamente da: Comune, Polizia municipale, Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, Forza Pubblica.
E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
3. I cani catturati sono immediatamente trasferiti presso l'apposito reparto di prima accoglienza del canile, per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme (10 giorni). Di ogni cattura effettuata viene data immediata comunicazione al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio per l'identificazione dell'animale e l'effettuazione della visita di controllo, nonché al competente Servizio comunale. Per i cani identificati verrà data comunicazione al legittimo proprietario nel più breve tempo possibile, per il riscatto dell'animale, previo pagamento delle spese di cattura, assistenza, degenza, interventi di identificazione e terapeutici, secondo le tariffe e le note spese che il canile e l'ASL competente per territorio provvederanno a comunicare. Per i cani non identificati, il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio provvederà all'identificazione con l'apposizione del microchip.
4. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) ancorché non identificati che non vengono reclamati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, così come disposto

dalla L 281/91 art. 2, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento.

5. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 7 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune che potrà far effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile convenzionato.

6. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, il Comune può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

7. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda compiti di protezione degli animali per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali del canile, per eventuali controlli sul benessere degli animali ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

8. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede, ove necessario, alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le strutture ricettive convenzionate con l'ente stesso.

Articolo 26 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena oppure in gabbie o recinti dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Articolo 27 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale.

2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale, avente validità pari almeno a 10 gg. a partire dal giorno della cessione. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip.

3. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata, compilando l'apposito modulo da consegnare in copia al Servizio Veterinario dell' ASL competente per territorio entro i 15 giorni successivi, secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale, aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

4. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di conservare il registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, per eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

Articolo 28 - Documenti

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di conservare, per eventuali verifiche, l'originale o la fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

2. Le verifiche di cui al comma 1 saranno effettuate dagli agenti delle forze dell'ordine, dagli ispettori e dal personale del Servizio Veterinario dell' ASL competente per territorio, dalle guardie zoofile, dalle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.

3. Il trasgressore dovrà esibire entro 5 giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei 5 giorni verrà applicata la sanzione amministrativa.

TITOLO IV – GATTI

Articolo 29 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune.

2. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Rivoli procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 30 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico – sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).

2. Qualora il competente Servizio comunale riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Sindaco, acquisito parere del competente Servizio Veterinario della ASL

competente per territorio, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.

3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Articolo 31 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'ASL competente per territorio, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dall'Amministrazione Comunale ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 32 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di Rivoli, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Tale attività dovrà essere comunicata, dai cittadini stessi, al Servizio Veterinario ASL competente per territorio per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Amministrazione Comunale che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).

Articolo 33 - Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alla mense, per il prelievo di alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria. E' sempre consentita la permanenza di piccoli contenitori per l'acqua.

Articolo 34 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 35 - Sterilizzazione

1. Il Comune di Rivoli concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle convenzionate.
2. La cattura dei felini potrà essere effettuata sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Articolo 36 - Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono attenersi a quanto già disposto all'articolo 12.

Articolo 37 - Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per

controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

2. Il Comune di Rivoli può predisporre, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

3. Colui che rinviene gatti, randagi o privi di proprietario, feriti o malati ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla Polizia Municipale, o altre Forze dell'ordine, o all' ASL TO3.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 38 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.

3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.

6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.

7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.

8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono

prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all'Ente Provincia o ASL TO3.

Articolo 39 - Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43.

2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti nell'articolo 1 della Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge medesima.

3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 40 - Della popolazione di Columba livia

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- Riduzione delle risorse alimentari, riduzione delle dispersioni di cereali e derivati (nelle aree agricole);
- Riduzione dei siti di nidificazione: chiusura degli accessi ai siti idonei alla nidificazione; predisposizione di ostacoli, interventi di tipo meccanico o strutturale al fine di mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.), da applicare con le dovute cautele al fine di non impedire la nidificazione di altre specie di uccelli;
- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

2. E' vietato a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere ed in qualsiasi luogo ai colombi presenti allo stato libero sul territorio urbano. I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa.

Articolo 41 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento ove applicabili.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali ed avere la dimensione minima pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. Sono altresì vietati acquari sferici che rendano ciechi tali animali acquatici. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 43, comma 1.
2. Le modalità di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7/ bis del Testo Unico 267/2000 saranno applicate ai sensi del Capo 1 delle Legge 689 del 24/04/1981.

Articolo 43 - Definizione delle sanzioni

1. Chiunque commette una violazione degli articoli 7 comma 9, 8, 9, 11, 14, del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 480,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si

procede, altresì, al sequestro ai fini della confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario – dell'animale che ne è stato oggetto.

Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.

Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

3. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

Articolo 44 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice Procedura Penale, le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché le GEV - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi del Regolamento CE 1/2005 e del Decreto Legislativo n. 151/2007.

Articolo 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Articolo 46 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

